

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2 febbraio 2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento definisce i criteri organizzativi e le modalità di funzionamento degli “Orti Sociali” della Città di Collegno.

Art. 2 – FINALITA’

L’Amministrazione Comunale intende promuovere gli “Orti Sociali” come “beni comuni”: opportunità di qualificazione di aree urbane, di socializzazione, e di sostegno al reddito, secondo un modello gestionale basato sulla corresponsabilità, la cooperazione e la sostenibilità ambientale.

Art. 3 - DEFINIZIONE

Gli “Orti Sociali” sono situati in aree pubbliche o in aree private nella disponibilità del Comune, organizzate in:

- A) Piccoli appezzamenti di terreno, con bassa recinzione o delimitazione, funzionali ad una assegnazione individuale, all’interno di aree all’uopo identificate e predisposte;
- B) aree per una gestione ad “Orto Sociale” di tipo condiviso.

Si definiscono “Orti Sociali” perché sono predisposti e finalizzati alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori secondo una modalità basata sulla corresponsabilità, sulla reciprocità e sulla sostenibilità ambientale. Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all’interno delle aree sono disponibili, pur se in modo differenziato nei singoli impianti, spazi comuni per i passaggi pedonali principali, l’impianto per l’irrigazione, i ricoveri degli attrezzi, i wc chimici, i contenitori per il compostaggio, spazi per il parcheggio delle biciclette e per l’installazione di pergole e aree picnic, nonché eventuali aiuole per semenzai e per piante perenni.

Tutti gli impianti e le attrezzature concorrono nel conferire agli orti una connotazione sociale, perché la loro gestione e buona conservazione è affidata ai conduttori degli orti stessi, stimolati a cooperare tra di loro e con l’Amministrazione Comunale concedente.

Art. 4 – ASSEGNATARI

Gli assegnatari degli “Orti Sociali” sono differenziati in base alla tipologia dell’area:

A) se trattasi di “piccoli appezzamenti” l’assegnazione sarà individuale, ed in ciascuna area si prevede debbano, auspicabilmente, essere presenti differenti tipologie di assegnatari: pensionati, inoccupati, famiglie con figli, cittadini individuati dai servizi sociali e sanitari, giovani di età minore o uguale a 30 anni al momento della presentazione della domanda. Gli assegnatari devono essere residenti nella Città di Collegno.

B) se trattasi di “area non sezionata in appezzamenti”, cioè area per una gestione ad orto sociale di tipo condiviso, sarà avviata la procedura di assegnazione ad un’Associazione iscritta all’Albo delle Associazioni cittadine o Comitato di Quartiere, conformemente ai Regolamenti Comunali.

Art. 5 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE INDIVIDUALE

L'assegnazione individuale degli "Orti Sociali" avviene, di norma, come segue:

- Ogni anno, nel mese di settembre, accertata la presenza di orti liberi, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, nell'ottica di dare attuazione ai principi del presente Regolamento, approva i criteri di assegnazione, a valere per l'anno agrario successivo.
- Le domande, che possono essere presentate al Comune lungo tutto l'anno, saranno ordinate in apposita graduatoria permanente, secondo l'ordine cronologico, e le assegnazioni decorrono, di norma, dall'11 novembre che costituisce inizio dell'"Anno agrario", la cui conclusione è fissata al 10 novembre dell'anno successivo.
- La graduatoria è unica per tutti gli insediamenti orticoli. In caso di rinuncia formale dell'orto proposto, l'istanza di assegnazione decade e viene depennata dalla graduatoria.

L'assegnazione ha la durata triennale, con possibilità di rinuncia anticipata da parte degli assegnatari. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dell'assegnazione, subentra il primo dei richiedenti in graduatoria, sulla base dei criteri proposti annualmente dalla Giunta e approvati dal Consiglio Comunale. In assenza di assegnatari potenziali della tipologia attesa, secondo il criterio stabilito annualmente dalla Giunta, l'assegnazione sarà proposta a cittadini pensionati.

Il Comune assicura il massimo impegno nel condurre con efficienza le assegnazioni, al fine di non lasciare orti infruttuosi. Le assegnazioni potranno essere disposte, di norma, entro e non oltre la data del 31 luglio di ciascun anno agrario. Nel mese di agosto il Comune effettua il conclusivo accertamento dello stato di fatto di tutti gli orti, propedeutico alla prevista delibera di Consiglio di cui sopra, per le nuove assegnazioni con effetto 11 novembre.

Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio gli assegnatari originali potranno richiedere il rinnovo dell'assegnazione per il biennio successivo, qualora mantengano i requisiti richiesti. Tale facoltà è concessa per un massimo di una volta, fermo restando la possibilità, successivamente, di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

Non sono ammessi "cambi orto", se non per cause di forza maggiore che abbiano reso l'orto assegnato impraticabile, accertati dal Comune.

In fase di compilazione dell'istanza di assegnazione, si potrà indicare un sito preferenziale. L'Amministrazione comunale cercherà, compatibilmente con le disponibilità e senza obbligo alcuno, di assegnare nel sito indicato.

Art. 6 -ASSEGNAZIONE AD ASSOCIAZIONE O COMITATO DI QUARTIERE

La Giunta Comunale può individuare aree nella propria disponibilità per assegnazioni di tipo B) di cui all'art. 3, cioè ad "Orto Sociale" di tipo condiviso.

Con delibera di Giunta sarà approvata la relativa convenzione.

L'utilizzo dell'area deve essere conforme ai principi di interesse pubblico e aderente agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, per una fruizione diffusa del "bene comune" rappresentato dall'area oggetto di assegnazione.

Le associazioni sono tenute alla corresponsione del canone ricognitorio.

Art. 7- PATTO DA SOTTOSCRIVERE TRA COMUNE E ASSEGNATARIO

Uno specifico "Patto" sarà sottoscritto tra il Comune e gli Assegnatari relativamente alle assegnazioni individuali. Tale Patto sarà ispirato dalla volontà del Comune di promuovere la corresponsabilità, la cooperazione e la sostenibilità ambientale nella conduzione degli orti.

Con la sua sottoscrizione gli assegnatari si impegnano a rispettare le risorse assegnate, rispettare tutti gli obblighi indicati all'art. 9 del presente regolamento pena la revoca dell'orto assegnato, a promuoverne il miglior utilizzo, a cooperare in modo volontario per la conservazione in buono stato di strutture ed attrezzature, apportando ogni miglioria possibile e formulando proposte concrete all'Amministrazione Comunale.

Per ciascuna area saranno individuati, previo accertamento delle disponibilità individuali, tra gli assegnatari alcuni coordinatori, interfaccia diretta con l'Amministrazione Comunale ed i suoi tecnici. La disponibilità a svolgere tale servizio, a beneficio diffuso, è di norma annuale.

Il Comune assicura un intervento specialistico, sul piano formativo e della mediazione sociale, a garanzia del buon esito della gestione.

Art. 8 - CANONE DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI ORTI INDIVIDUALI

Il canone è fissato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Il canone relativo al primo anno di assegnazione deve essere saldato al Comune all'atto di sottoscrizione del "Patto" tra Comune e singolo assegnatario.

Per ciascun anno successivo, il pagamento deve aver luogo di norma entro il 31 gennaio. In caso di inadempimento di tale prescrizione l'orto si intende immediatamente riassegnabile.

Il canone sarà accertato in apposito capitolo di bilancio di entrata.

Art.9 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari si impegnano a rispettare i seguenti obblighi per le parti comuni:

- rispettare le parti comuni e non intraprendere azioni che possano arrecare danni agli altri orticoltori;
- preservare e supportare la diversità biologica e sociale;
- evitare qualsiasi tipo di discriminazione socio-culturale;
- contribuire alle attività di gestione dell'area collettiva offrendo alcune ore di volontariato per le attività comuni e di gestione dell'area;
- provvedere alla manutenzione ordinaria del verde comune: si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: il taglio erba di tutte le aree condivise, la potatura delle siepi comuni, la cura delle eventuali piante aromatiche, perenni e/o altro verde sito nelle aree condivise,...
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni (qualora siano presenti) e degli arredi comuni;
- pulire i servizi igienici fissi, qualora presenti;
- contribuire all'organizzazione di eventi nell'area partecipando attivamente in base alle proprie capacità e disponibilità;
- informare e richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione comunale per realizzare, nelle zone comuni, attrezzature o opere accessorie ulteriori, funzionali o integrative a quelle tuttora esistenti;
- tenere pulite e in buono stato tutte le parti e le attrezzature comuni.

Al fine del raggiungimento degli obblighi di cui sopra, gli assegnatari si impegnano a:

- condividere un calendario di messa a disposizione di tempo per la collettività;
- essere partecipativi e accorti al bisogno degli altri orticoltori nella gestione delle risorse comuni (attrezzature, acqua, fertilizzanti, strutture comuni);
- rispettare le condizioni igieniche di normale convivenza e civiltà;
- lasciare il cancello di accesso all'area sempre socchiuso nel momento in cui ci sono ancora persone negli orti.
- l'ultimo agricoltore che lascia gli orti al termine della giornata, dovrà chiudere il cancello a chiave e controllare la chiusura del rubinetto centrale dell'acqua.

Gli assegnatari si impegnano a rispettare i seguenti obblighi per gli orti individuali:

- coltivare il proprio orto con continuità;
- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto o disordinato

- non introdurre negli orti materiali di risulta o recupero (es. cassette, vetri, armadi, sedie, materiale edile, ecc.);
- godere dei frutti derivanti dalla coltivazione dell'orto sociale per il proprio consumo;
- dedicarsi preferibilmente ad attività di coltivazione con metodi biologici;
- rispettare gli orari per l'irrigazione nel periodo estivo dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 20.00
- riporre, dopo l'utilizzo, in maniera accurata gli attrezzi nel rimessaggio, ove presente;
- effettuare il compostaggio per smaltire il verde in eccesso;
- provvedere autonomamente alla rimozione degli eventuali rifiuti prodotti e al loro smaltimento.

E' assolutamente vietato:

- piantare siepi, alberi e/o coltivazioni perenni e/o che limitino la visuale agli altri orticoltori;
- coltivare piante vietate per legge o soggette a monopolio;
- coltivare le patate;
- utilizzare fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici che possano arrecare danni all'ambiente, ad esclusione di quelli ammessi in agricoltura biologica;
- produrre a titolo oneroso;
- smaltire i rifiuti verdi con la combustione;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'area;
- posizionare capanni o portaattrezzi negli orti individuali;
- realizzare costruzioni non removibili;
- recintare la propria area di pertinenza (qual'ora questa non sia già stata realizzata dal comune).

L'accesso temporaneo di cani o altri animali nell'area orticola, è consentito. Tutta la responsabilità legata all'animale è a carico del proprietario, che è tenuto a fare in modo che gli animali non circolino liberamente nelle aree coltivate (ad eccezione dell'eventuale area assegnata in modo esclusivo al proprietario dell'animale stesso) e provveda alla raccolta delle deiezioni animali.

Si evidenzia che l'orto non può essere ceduto a terzi, ma deve essere condotto e coltivato direttamente dall'assegnatario o, in caso di temporanea impossibilità, da un familiare.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o arrecare ad altri durante la conduzione dell'appezzamento assegnatogli e durante gli eventuali interventi di manutenzione delle aree comuni, non sarà imputabile al Comune.

La concessione può essere revocata per gravi violazioni agli obblighi descritti, alle condizioni meglio descritte nell'articolo 11.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il comune si impegna a:

- patrocinare e promuovere le attività sociali promossa dagli ortolani;
- verificare periodicamente lo stato di manutenzione degli orti e delle parti comuni ed intervenire qualora si verificano delle inadempienze rispetto a quanto richiesto all'art. 9,
- fornire un intervento specialistico, sul piano formativo e della mediazione sociale, a garanzia del buon esito della gestione;
- provvedere alla manutenzione straordinaria dell'area. Si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti interventi: manutenzioni straordinarie delle recinzioni esterne all'area, interventi sull'impianto idrico, sostituzione chiavi cancello d'ingresso.

Sono a carico del Comune le spesa relative al consumo idrico e alla pulizia dei WC chimici e/o della fossa biologica, dove presenti.

Art. 11 -RICONSEGNA E REVOCA DELL'ORTO ASSEGNATO

I motivi di riconsegna e di revoca dell'orto assegnato sono i seguenti:

- Rinuncia: l'assegnatario deve darne comunicazione scritta che potrà essere inviata via PEC o consegnata in forma cartacea all'ufficio protocollo del Comune.
- Decesso del titolare dell'assegnazione: in tal caso l'orto può essere assegnato al coniuge, al convivente di fatto, oppure alla persona unita civilmente, purché residenti, che ne facciano richiesta, fino al termine del corrente anno agrario. Qualora siano presenti frutti pendenti, essi restano nella disponibilità dei familiari dell'assegnatario defunto, se interessati, fino al termine del ciclo delle colture in atto, entro e non oltre comunque il 10 novembre.
- Trasferimento di residenza verso altro Comune: ad avvenuta verifica della mutata condizione anagrafica, l'orto rientra nella disponibilità del Comune e si intende assegnabile.
- Comportamento inadeguato:
 - o Mancata ottemperanza a quanto disposto nel presente Regolamento;
 - o Gravi danni causati per incuria nei confronti di attrezzature ed aree, in presenza di segnalazioni accertate;

- Reiterato accertamento che l'orto non viene coltivato, viene gravemente trascurato oppure viene coltivato in modo difforme dal Regolamento; dopo il secondo accertamento documentato subentra la revoca dell'assegnazione;
- Mancato pagamento del canone annuale entro la scadenza assegnata.

In tali casi il Comune avverte tramite raccomandata o via pec l'assegnatario dell'orto che dovrà entro un mese dal ricevimento della raccomandata lasciare libero l'appezzamento che rientrerà nelle disponibilità del Comune di conseguenza nuovamente assegnabile.

Art. 12 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 15.6.2006.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, e cioè per l'anno agrario 2016/17, le assegnazioni in vigore negli insediamenti Strada Serpera, strada Antica di Rivoli e Savonera sono ritenute valide fino al 10 novembre 2019, fatta salva l'indisponibilità per motivi personali ad interrompere l'esperienza e richiedere successivamente l'assegnazione per il biennio seguente come previsto all'art.5.

La graduatoria d'attesa, in vigore al momento dell'adozione del presente Regolamento, è da ritenersi valida, per cui sarà aggiornata, cronologicamente e per tipologia di assegnatario, con le nuove domande che perverranno.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, le parti faranno riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.